Diritto all'oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi

Alberto Salarelli

Un recente provvedimento del Garante della privacy[1], ci offre l'occasione per affrontare un tema che presenta notevoli profili di interesse sia sul piano teorico (in merito al concetto di memoria sociale) sia su quello pratico (relativamente alle metodologie di archiviazione digitale dei quotidiani). La questione centrale su cui verte il provvedimento concerne il diritto all'oblio. Se esso nasce e si sviluppa nel secolo passato a seguito della necessità di contemperare la libertà di stampa con la tutela della riservatezza e della reputazione, solo in tempi più vicini a noi, e cioè con la diffusione delle reti telematiche, tale diritto assume delle valenze del tutto nuove relativamente alla permanenza, in server accessibili da ciascuno, di dati obsoleti della più diversa natura e tuttavia ancora riferibili a soggetti in vita. Proprio a seguito della facilità di accesso a questi dati il diritto all'oblio si viene sempre più configurando come un risvolto particolare del diritto alla privacy che –come noto– oggi non può più essere inteso, stante l'ottocentesca definizione di Warren e Brandeis, come il semplice diritto a non vedere turbata la riservatezza della propria sfera

[1] http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2286820.

JLIS.it. Vol. 5, n. 1 (Gennaio/January 2014).
DOI: 10.4403/jlis.it-14

personale (*right to be left alone*) ma che invece è da considerarsi come il diritto a mantenere il controllo in merito ai dati che a questa sfera sono da riferirsi, fino al punto da poterne esigere la cancellazione qualora si siano esaurite le finalità per la quale sono stati raccolti e diffusi.

In relazione alla complessità degli ambiti di riferimento, il diritto all'oblio è stato definito come una categoria giuridica "a fattispecie plurima", e questo perché esso

> «non riguarda più solo le notizie diffuse dai media e ridiffuse anche quando è venuto meno l'interesse pubblico a conoscerle, ma si estende, più in generale, a coprire ogni informazione o dato che ci riguarda, compresi quelli da noi stessi immessi in rete per le più diverse finalità.»(Pizzetti p. 42)

In questo articolo vogliamo soffermarci su una specifica applicazione di questo diritto, un'applicazione che, per le sue caratteristiche, può essere considerata come una delle fattispecie ontologicamente più "genuine" tanto in relazione alle origini storiche di un così particolare e controverso istituto giuridico (la valutazione in merito alla rilevanza per l'opinione pubblica delle notizie apparse sulla carta stampata è, infatti, all'origine del diritto all'oblio), quanto in riferimento ad un ambito applicativo facilmente circoscrivibile rispetto alla molteplicità dei casi che il mondo digitale può presentare. Ci riferiamo alla possibilità, da parte di un cittadino, di vedere riconosciuto il diritto alla tutela dell'onorabilità della propria persona senza che essa possa venire offuscata dalle ombre di un passato remoto riemerse dalle pagine ingiallite di un quotidiano, pagine improvvisamente riportate a nuova vita grazie al fatto di essere state digitalizzate e rese disponibili online. In altre parole, quali cautele si dovrebbero osservare nell'allestimento di un archivio digitalizzato di un quotidiano per non ledere il diritto di ciascuno a lasciarsi alle

spalle un passato, talora ingombrante, con il quale si sono definitivamente chiusi i conti con la giustizia e, magari, con la propria coscienza?

1 Il fatto e il provvedimento

Iniziamo con l'esposizione del fatto all'origine del provvedimento del Garante. Al suo ufficio, nell'ottobre 2012, si è rivolta una persona presentando ricorso nei confronti del gruppo editoriale L'Espresso, e questo perché nell'archivio storico del quotidiano "La Repubblica", consultabile anche attraverso i più comuni motori di ricerca, risultavano presenti tre articoli contenenti dati personali relativi a una vicenda giudiziaria nella quale il ricorrente era stato coinvolto nel passato e, successivamente, prosciolto con formula piena. Nel ricorso si richiedeva, in prima istanza, la rimozione degli articoli e, in subordine, l'aggiornamento delle notizie riportate con la segnalazione della non sussistenza di alcun addebito penale nei confronti dell'interessato, oltre all'adozione di quelle misure tecnologiche necessarie al fine di impedire ai motori di ricerca l'indicizzazione degli articoli in questione.

Il Garante ha accolto il ricorso e, nel suo provvedimento, ha ordinato al gruppo editoriale L'Espresso di predisporre, nell'ambito dell'archivio storico de "La Repubblica", «un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza di sviluppi delle notizie relative al ricorrente»; inoltre ha dichiarato il non luogo a procedere in merito alle richieste di interdizione alla consultabilità degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito Web dell'editore, dal momento che l'editore stesso aveva già provveduto ad adottare le misure tecniche per interdire la loro indicizzazione. Le motivazioni addotte sono, in sostanza, riconducibili a due punti:

1. il trattamento dei dati personali, effettuato al tempo della pubblicazione degli articoli per finalità giornalistiche, all'atto della messa a disposizione in rete dell'archivio digitale del quotidiano risulta compatibile con il trattamento previsto al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e la ricerca storica. Di conseguenza la tutela del diritto allo studio e all'informazione non solo rende insostenibile la richiesta dell'interessato in merito alla rimozione degli articoli dall'archivio storico, ma rende la consultabilità dei medesimi non vincolata dal consenso espresso dell'interessato (cfr. art. 136 e segg. del Codice);

2. d'altro canto l'interessato ha diritto a ottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati personali qualora, nel corso del tempo, siano accaduti fatti in grado di incidere in modo significativo sul suo profilo e sulla sua immagine, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Codice. A sostegno di questa posizione il Garante, nel suo provvedimento, cita una sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 5525/2012) relativa ad un caso analogo occorso in un recente passato. In essa si statuisce che

    > «a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto [occorra] garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo.

> Quindi, se la vicenda ha avuto ulteriori sviluppi, essi non possono essere ignorati «giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera».

Da quanto esposto appare evidente come il problema di base che il Garante cerca di affrontare consista in un bilanciamento di diritti: da un lato il diritto di cronaca e di critica, esercitabile anche in prospettiva storica, che giustifica la ricercabilità e la consultabilità della notizia seppur a distanza di tempo rispetto a quando si sono svolti i fatti narrati, e dall'altro il diritto della persona di poter tutelare la propria reputazione. In passato tale bilanciamento era, di fatto, garantito dalla difficoltà di accesso all'archivio del giornale e dalle altrettanto complesse procedure di recupero della singola notizia riferita a un determinato soggetto. Nel mondo analogico raggiungere un luogo ove la collezione cartacea (o microfilmata) del quotidiano era conservata e sfogliarne intere annate–pagina dopo pagina–fino all'individuazione della notizia era l'unico modo per farla emergere dal passato. Un modo talmente scomodo da scoraggiare molte potenziali ricerche. Nel mondo digitale tale equilibrio viene ad essere compromesso, vista la facoltà di ciascuno di poter interrogare comodamente da casa propria, in modalità full-text, una gamma sempre più ampia di archivi storici di periodici messi gratuitamente a disposizione dagli editori non solo attraverso i motori di ricerca dedicati a questa specifica funzione e inseriti nei portali delle diverse testate, ma anche attraverso i motori di ricerca generalisti come Google o Bing.

In questa inusitata prospettiva il nuovo mezzo messo a disposizione del pubblico muta in modo sostanziale la funzione dell'archivio stesso. In altri termini, se è vero che, come ha scritto Jacques Derrida, in generale «il senso archiviabile si lascia anche e in anti-

cipo co-determinare dalla struttura archiviante»(Derrida p. 30), nel passaggio dall'analogico al digitale tale "senso", per le caratteristiche di trasparenza e di accessibilità del sistema, si apre con dovizia di risorse sia verso coloro che ambiscono a ricostruire una vicenda attraverso l'applicazione di un'opportuna metodologia storiografica, sia per le indagini nei confronti di cittadini al di sopra (o al di sotto) di ogni sospetto da parte di qualsivoglia individuo animato da intenzioni e curiosità più o meno lecite. Ed allora l'affermazione di Roger Chartier in merito al fatto che «la représentation électronique de l'écrit modifie radicalement la notion de contexte et, du coup, le processus même de la construction du sens» (*Lecteurs et lectures à l'âge de la textualité électronique*) può essere senz'altro applicata anche alle notizie contenute negli archivi online dei quotidiani: in essi si moltiplicano le opportunità di recupero dell'informazione ma, allo stesso tempo, si ampliano i rischi di ricostruzioni storiche false o tendenziose.

Perciò, al di là delle implicazioni concrete del provvedimento (su cui torneremo alla fine di questo scritto), è importante osservare come il Garante colga in pieno la criticità di questa situazione evidenziando le notevoli possibilità offerte dagli archivi digitali dei giornali in merito all'esercizio della libertà riflessiva di informarsi (Gardini pp. 35–38), e, al contempo, gli altrettanto notevoli rischi di intrusioni immotivate nella sfera personale di ciascun cittadino. Ciò che invece non emerge dal provvedimento (ed è giusto che sia così essendo un atto di natura amministrativa) è come il caso in questione rappresenti un esempio concreto e particolarmente significativo di come stia mutando il concetto di memoria sociale nel mondo contemporaneo.

2 La memoria sociale e il diritto all'oblio nel mondo digitale

Come il cervello umano sia in grado di trattenere e organizzare i ricordi è questione dibattuta da centinaia di anni. Quello che gli studi più recenti sul suo funzionamento ci hanno dimostrato (Schacter) è che la memoria umana non opera sulla base di schemi classificatori stabili e immutabili: la memoria umana si riscrive continuamente sulla base degli stimoli a cui il soggetto è sottoposto nell'arco della propria esistenza, rafforzando legami reciproci tra i ricordi ma anche eliminando ciò che non risulta più utile alle esigenze del momento. Quindi, al di là di ogni prospettiva meccanicistica, la memoria umana, piuttosto che a un archivio ben ordinato di informazioni, è paragonabile a «un luogo attivo, in permanente ebollizione»(Maldonado p. 120), nel quale le informazioni vengono trattenute, rilasciate o collegate in relazione agli stimoli e alle esigenze del momento. L'oblio, in tale prospettiva, si pone come un processo costruttivo di filtraggio delle informazioni nel senso che «dimenticando, recuperiamo la libertà di generalizzare, concettualizzare e soprattutto agire»(Mayer-Schönberger p. 101); in un certo senso l'oblio, consentendoci di chiudere alcune porte sul nostro passato, ci offre una maggiore libertà di concepire il presente come qualcosa di nuovo da costruire, ci offre–in altre parole–una prospettiva di crescita e di ottimismo verso il futuro, un'aspettativa che manca in quei soggetti afflitti dalla sindrome ipermnestica, incapaci di cancellare i propri ricordi, e perciò inesorabilmente bloccati, nella vita quotidiana, dall'insopportabile zavorra del loro passato, proprio come il personaggio di Funes dell'omonimo racconto di Borges.

Se l'acquisizione su base scientifica di questa modalità operativa della mente umana è cosa recente, noti da tempo sono invece gli ef-

fetti di tale attività, vale a dire che proprio a motivo della fallacia del ricordare l'uomo si è reso conto della necessità di elaborare delle tecniche mnemoniche e, soprattutto, delle forme di «esteriorizzazione della memoria individuale »(Leroi-Gourhan p. 307), utili a superare le proprie manchevolezze fisiologiche. In ultima istanza qualsiasi memoria artificiale ha come obiettivo quella stabilità dei ricordi che, come detto, non è prerogativa della mente: si tratta, insomma, di una forma di compensazione il cui valore è inestimabile proprio in virtù della sua "artificialità" (Ong pp. 119–125), e, pertanto del suo essere inscritta su un supporto materiale esterno rispetto al nostro corpo. Tale esternalità è altresì importante sotto un altro aspetto, e cioè quello relativo all'esperienza collettiva: proprio per il fatto di essere registrata su un oggetto, la memoria esterna è leggibile (e, certo, variamente interpretabile) anche da altri soggetti rispetto a chi l'ha prodotta, configurandosi quindi come elemento strategico per un'esperienza condivisa del ricordare e, quindi, come memoria sociale. In sostanza, come ha scritto Elena Esposito,

> «forme di memoria "genuinamente sociali" si sviluppano solo con la disponibilità di *tecnologie della comunicazione*: dalla scrittura e dalla stampa fino ai recenti media elettrici ed elettronici che si rendono via via più indipendenti dalla memoria individuale dei sistemi psichici, e segnano nello stesso tempo degli incrementi nelle prestazioni della memoria». (Esposito p. 19)

Ci perdoni il lettore per queste considerazioni alquanto compendiose relative a problematiche dai vastissimi orizzonti (si è tralasciato, ad esempio, di accennare alle tecniche di memorizzazione dei popoli senza scrittura) ma il nostro scopo è quello di giungere rapidamente all'oggi, e cioè agli effetti della rivoluzione digitale su questi processi.
Viktor Mayer-Schönberger, autore di un importante saggio dedicato

al diritto all'oblio nell'era digitale, sostiene che se nel passato la creazione di una memoria artificiale era una pratica costosa in termini di spesa e di tempo da impiegare per la sua realizzazione–con il risultato che dimenticare è stata la norma e ricordare l'eccezione–con la digitalizzazione, stante i minori oneri di registrazione delle informazioni e la loro accresciuta accessibilità e facilità di recupero, tale situazione si è ribaltata al punto che oggi «il default diventa ricordare e non più scordare»(Mayer-Schönberger p. 59).
La conseguenza di questa nuova prospettiva è che ci troviamo impelagati in una marea di informazioni relative al nostro passato che possono seriamente vincolare il nostro status presente, impedendoci di agire in piena libertà nei confronti di un futuro il cui disegno è pesantemente condizionato dalle tracce che abbiamo lasciato alle nostre spalle. Inoltre la congerie di materiali recuperabile attraverso i più comuni sistemi di information retrieval, leggasi i motori di ricerca, presenta tali livelli di frammentazione e di decontestualizzazione che la tendenza verso un appiattimento della dimensione temporale, rispettosa dell'ordine cronologico di produzione dei documenti, e lo smarrimento del rapporto di autorità tra produttore e contenuto sono più di un rischio paventato, quanto piuttosto una realtà di fatto. Tutto ciò, avverte Mayer-Schönberger, non vuole adombrare i vantaggi delle pratiche di digitalizzazione quanto rilevare che, nel passaggio al mondo nuovo, il senso della memoria subisce una radicale trasformazione della quale è opportuno tenere conto (anche in relazione ai risvolti negativi che essa inizia a manifestare) sia a livello di condotte individuali sia a livello legislativo, con la necessità di emanare opportune normative atte a tutelare il diritto alla riservatezza dei cittadini. Beninteso, l'autore non è così ingenuo da ritenere che l'adozione di un sobrio stile d'uso dei sistemi digitali (fino all'utopica astinenza dai medesimi) e l'inserimento nei codici a tutela della privacy di qualche norma specifica sulla durata della

conservazione dei dati possano essere risolutivi nei confronti di un problema di così vasta portata. La stessa soluzione tecnica da lui proposta–l'inserimento nei file di una data di scadenza–presenta notevoli elementi di opinabilità, non tanto in termini di realizzazione pratica quanto di reale efficacia. Il punto, e il merito principale di Mayer-Schönberger, consiste invece nell'aver posto al centro di un dibattito allargato un diritto, quello all'oblio, che fino ad oggi risultava relegato nelle sfere professionali dei vari esperti della memoria, fossero essi psicologi o sociologi, filosofi o storici, bibliotecari o archivisti. Gli appartenenti a queste ultime due categorie, peraltro, in virtù del loro ruolo di custodi istituzionali della memoria sociale, hanno sollevato da tempo–e cioè fin dagli albori della rivoluzione digitale–un paio di questioni che l'autore austriaco sembra considerare solo marginalmente e che, invece, rivestono un'importanza strategica.
La prima questione riguarda le tecniche di preservazione a lungo termine dei documenti digitali: a differenza di quanto sembra credere Mayer-Schönberger, non è affatto certo che essi siano destinati a durare per un tempo immemorabile. Esempi neanche troppo remoti ci hanno insegnato che i rischi di perdita dei dati conservati su supporti elettronici sono elevatissimi e che, al di là dei bassi costi iniziali di digitalizzazione, «conservare documenti digitali costa molto, ma molto di più, che conservare documenti cartacei»(Zanni Rosiello p. 100).
La seconda questione concerne la possibilità di recuperare in modo efficace le informazioni dalle basi dati ove esse sono potenzialmente contenute. Se è indubbio che gli strumenti di information retrieval si sono evoluti in modo impressionante in termini di rapidità nello scandagliare archivi sempre più smisurati, siamo ancora molto lontani dalla prospettiva di una rete globale nella quale i documenti risultino semanticamente correlati l'uno all'altro. Escludendo al-

cune risorse del Web ove i materiali inseriti risultano controllati e classificati in modo analitico, la massa critica dell'intero sistema è unicamente percorribile attraverso il riconoscimento delle parole chiave inserite come stringa di ricerca. Il che, come noto, può essere sufficiente per il recupero di dati fattuali ma non certamente per una ricerca efficace in termini di indagine attorno ad un determinato soggetto o argomento. La prospettiva di una memoria digitale sempre più estesa, stabile e imperitura deve quindi essere contemperata con la presenza di fattori di rischio strutturali (l'invecchiamento dei supporti materiali e l'obsolescenza dei formati di digitalizzazione) e funzionali (la definizione di strumenti efficaci di utilizzo dei dati) che rappresentano altrettante cause di un possibile oblio dell'informazione nell'era digitale. Abbiamo a disposizione archivi sempre più ampi di cui tuttavia non conosciamo la capacità di durare nel tempo e per i quali non siamo certi di possedere le giuste chiavi per poterli aprire e consultare.

C'è, infine, un'ultima questione che è da considerarsi come specifica prerogativa di chi opera professionalmente nell'ambito della mediazione dell'informazione e, in specifico, nel mondo dell'archivistica: ci riferiamo all'atteggiamento, consolidatosi nel corso del tempo, relativamente alle procedure di selezione e scarto dei documenti. Nell'era della documentazione analogica tali attività scaturivano dal compromesso tra le esigenze di conservazione integrale degli archivi e la fattibilità pratica di sopperire a queste occorrenze (Lodolini p. 214). Nel mondo digitale, secondo la prospettiva di Mayer-Schönberger, il paradosso che legava nel passato conservazione e distruzione verrebbe ad esaurirsi, stante la disponibilità immensa di memoria per poter trattenere tutto. In realtà, come si è detto, le cose stanno in altro modo: la mera conservazione del digito binario, di per sé niente affatto scontata, non significa garantire nel futuro la consultabilità dei documenti. Quindi, anche per la contem-

poraneità, la selezione rimane un'attività dolorosa ma strategica per tentare di trasmettere alle generazioni future quei documenti che, con un atto di necessario arbitrio, sono stati ritenuti meritevoli, in virtù della loro significanza, di una preservazione ad altri negata. Come ha scritto Stefano Vitali, «ciò deriva non tanto o soltanto da ragioni di economia di spazio e di costi, quanto dal semplice fatto che non può esistere trasmissione della conoscenza e della memoria, che non implichi, al contempo, variabili dosi di oblio: la memoria, anche quella documentaria, è per sua natura selettiva»(Vitali p. 180). Dal momento che, anche nella dimensione digitale, conservare significa scegliere e distruggere, nessuno nega come su tali pratiche di selezione possano influire interessi non coincidenti con i criteri di scarto definiti dalla comunità professionale. Il fatto che il costitutore o il gestore di un archivio elettronico abbiano la possibilità di alterare il sistema secondo le loro più o meno lecite esigenze non fa altro che confermare, anche per la contemporaneità, la validità della teoria foucaultiana sul potere detenuto da queste figure. L'archivio, come noto, deve intendersi non solo come sedimento dell'attività operativa dei soggetti produttori, ma anche come autorappresentazione, cioè come modo di trasmettere un'immagine di sé (Zanni Rosiello p. 36) che, malgrado il vincolo archivistico, può essere la risultante di molteplici attività di edulcorazione nella scelta dei documenti e nel modo di relazionarli reciprocamente. Ciò premesso, quel che conta rilevare è l'esistenza, nell'ambito degli archivi pubblici, di diritti da tutelare che si traducono in regole da rispettare: si segna in tal modo un confine tra il lecito e l'illecito che condiziona in modo determinante la trasmissione della memoria, sia nel modo di organizzare i documenti e la loro accessibilità, ma anche nei confronti di ciò che la collettività, tramite la sovranità esercitata attraverso la funzione legislativa, ritenga debba essere conservato o distrutto.
In merito al caso di specie che stiamo affrontando, è altresì interes-

sante osservare come la normativa sulla privacy (cfr. in particolare gli artt. 101 e segg. del Codice) estenda il proprio ambito di applicazione anche agli archivi privati: il potere del Garante di intervenire sulle forme costitutive dell'archivio digitale di un quotidiano, impedendo la rimozione di articoli e obbligando il costitutore a gestire le informazioni in modo specifico, è un esempio significativo di come la memoria digitale non sempre sia il frutto di scelte (o non scelte) casuali o di parte. In altri termini, gli archivi pubblici, o aperti al pubblico, i luoghi istituzionali della preservazione della memoria sociale, sono altra cosa dai sedimenti documentari sparsi nelle vaste praterie della rete ove non vige il diritto codificato ma, come nel selvaggio West, la legge della pistola più veloce o più potente. Gli archivi, come tutti i beni culturali, sono una testimonianza di civiltà, ed è per questo motivo che il trattamento dei documenti in essi contenuti non può che riflettere i legittimi interessi della collettività, e non solo quelli del singolo cittadino, a salvaguardia della propria vita privata: «l'autonomia individuale non può spingersi fino a pretendere la cancellazione della storia, una ripulitura del nostro passato da tutto ciò che percepiamo come sgradevole, fondando così un diritto di autorappresentazione che obblighi tutti gli altri a vederci solo come noi vogliamo»(Rodotà p. 65).

3 Gli archivi online dei quotidiani e la tutela della privacy: fra contestualizzazione e accessibilità

Queste ultime considerazioni attorno agli archivi controllati dalle istituzioni delegate dalla collettività alla preservazione della memoria sociale ci riportano al caso da cui siamo partiti. Infatti il provvedimento del Garante, con il suo obbligo per il gestore dell'archivio di

predisporre un idoneo sistema di aggiornamento/integrazione delle notizie in esso contenute, tocca una questione teoretica di portata non indifferente.
È indubbio che uno degli elementi che distinguono l'organizzazione degli archivi analogici rispetto a quelli digitali sia il diverso grado di contestualizzazione che distingue i primi dai secondi. L'esperienza comune insegna come i risultati della ricerca di documenti effettuata in rete porti sovente a risultati non correlati tra loro sulla base del vincolo archivistico, ma unicamente in relazione alla presenza in essi della medesima stringa di ricerca digitata dall'utente. In queste aggregazioni documentarie *on the fly*, come ha osservato Federico Valacchi, «vengono meno i rapporti di univocità tra soggetto produttore e sedimentazione documentaria»(Valacchi p. 36) con il rischio di suggerire interpretazioni fuorvianti dei fatti accaduti, delle responsabilità ad essi correlati e della reputazione dei soggetti coinvolti. Questo spiega, da un lato, il divieto imposto dal Garante nei confronti di un'accessibilità indiscriminata degli archivi dei quotidiani da parte dei motori di ricerca e, dall'altro, l'obbligo di individuare un sistema di contestualizzazione interno agli archivi stessi che dia ragione dei successivi sviluppi della vicenda. Il problema sorge nel momento in cui tale enunciazione, di massima in merito alla predisposizione di un idoneo sistema di aggiornamento/integrazione, debba essere tradotta in pratica. Lasciando da parte le non irrilevanti questioni relative all'effettiva realizzabilità concreta, sul piano informatico, di un sistema di questo tipo, ci si chiede con quali criteri il gestore dell'archivio dovrebbe provvedere all'attualizzazione delle notizie in esso contenute. E, soprattutto, se sia lecito che l'attività di ricostruzione di un fatto–fino ad ora prerogativa dello storico–debba essere istituzionalmente praticata da chi invece gestisce i documenti. In altre parole, chi sarebbe titolato a perseguire *ex post* la ricerca di quella "verità" della notizia a cui fa riferimento la sentenza n.

5525/2012? Il produttore dell'archivio o il ricercatore? Pare lecito obiettare che«Le eventuali integrazioni potrebbero dunque divenire oggetto di sindacato circa la correttezza e pertinenza dei richiami e della descrizione postuma degli eventi. Il preteso aggiornamento e la contestualizzazione finirebbero così con sostituire alla semplice certezza e chiarezza della raccolta di archivio una potenzialmente controversa interpretazione ricostruttiva» (Mantelero p. 160).
Insomma: nel suo comprensibile desiderio di tutelare il diritto alla privacy del singolo cittadino il Garante, sulla scorta della discussa sentenza della Cassazione (la quale–detto per inciso–si spinge ben oltre imponendo, addirittura, la cancellazione della notizia qualora i fatti presenti non siano tali da "assurgere a rilevanza storica"), sembra avere imboccato una strada quantomeno sdrucciolevole dal punto di vista della teoria archivistica e storiografica, oltre che discutibile in merito all'efficacia pratica dell'obiettivo atteso. Non è in discussione, lo ripetiamo, la legittimità di un intervento normativo sulle forme di costituzione degli archivi, quanto piuttosto i limiti a cui tale intervento dovrebbe attenersi. Certo, un sistema di contestualizzazione non verrebbe a ledere il vincolo archivistico rappresentato, in un giornale, dalla sequenza cronologica di pubblicazione degli articoli e dalla loro organizzazione in numeri e annate, ma potrebbe sminuire la sua importanza, suggerendo salti verso alcune notizie correlate a discapito di altre possibili e altrettanto importanti e contestualizzanti connessioni. Si dirà: questo è il corrispettivo necessario per mantenere bilanciati i diritti del singolo e della collettività nella nuova dimensione digitale. Tuttavia non ci pare che l'attribuzione all'archivista di compiti che, tradizionalmente, sono prerogativa dello storico possa rappresentare un passo avanti efficace in questa direzione.
L'aspetto su cui, a nostro avviso, si poteva intervenire con maggiore efficacia è un altro, vale a dire la regolamentazione dell'accesso al-

l'archivio. Infatti la più agevole consultabilità dell'archivio digitale rispetto a quello cartaceo è l'elemento sostanziale che fa scattare la necessità di bilanciare i differenti diritti: se nessun giudice si è mai sognato di ordinare la messa in opera di idonei sistemi di aggiornamento/integrazione delle notizie contenute nelle collezioni cartacee dei quotidiani, e tantomeno di "ritagliare" da essi quelle notizie non meritevoli di «assurgere a rilevanza storica», ciò è dovuto, lo ripetiamo, alla difficoltà di accesso a tali documenti. Quindi la strada più semplice, anche per gli archivi dei quotidiani online, consiste nel predisporre degli sbarramenti tali da rendere la loro consultabilità meno agevole di quanto non sia oggi: su questa linea, del resto, si colloca l'obbligo imposto dal Garante di interdire l'indicizzazione degli articoli da parte dei motori di ricerca generalisti. Ma si potrebbe fare di più, ad esempio prevedendo qualche forma di identificazione dell'utente remoto, al quale si richiederebbe di leggere e rispettare le norme contenute nel codice di deontologia e di buona condotta per i trattamento di dati personali per scopi storici. Nessuno, certo, si illude che ciò possa rappresentare una soluzione definitiva al problema: la storia di Wikileaks ci insegna come in rete le fughe di notizie (e la loro conseguente replica su mille altri siti) siano un fenomeno difficilissimo da controllare, a maggior ragione se l'archivio non venga violato informaticamente ma i documenti siano fatti circolare da qualche talpa. Tuttavia la compilazione di un modulo online e l'invio di una copia del proprio documento d'identità sarebbero passaggi più che sufficienti a interdire le ricerche di molti perditempo e, in ogni caso, ad allertare tutti coloro che consultano l'archivio in merito alle conseguenze civili e penali della divulgazione di notizie remote per le quali oggi non siano più validi quei profili di interesse pubblico che ne avevano giustificato la pubblicazione nel passato. Insomma: se è vero che nel mondo degli archivi cartacei «l'esistenza di vincoli all'accesso

può costituire una condizione per garantire il bisogno di riservatezza dei vari portatori di interessi e impedire che tale necessità sia soddisfatta attraverso la manipolazione, la distruzione o la dissimulazione» (Giuva pp. 166-167) non c'è motivo per cui tali vincoli non possano sussistere anche in ambiente digitale. Vincoli blandi, certo: in fondo il caso di cui ci stiamo occupando non riguarda dossier secretati ma notizie già pubblicate sulla carta stampata. Vincoli che, a nostro modo di vedere, potrebbero rappresentare un primo ma non trascurabile passo verso una didattica all'uso dell'archivio online della testata. Se infatti, oltre alla registrazione, fossero messi a disposizione degli utenti dei canali di contatto con i responsabili dell'archivio, molti dubbi sulla liceità e sulle condizioni d'uso delle informazioni recuperabili dalle pagine del passato potrebbero essere facilmente dissipati. Ma stiamo parlando in ipotesi visto che due delle tre grandi testate italiane con un archivio online ("La Repubblica", "Corriere della Sera" e "La Stampa") non forniscono alcun contatto con i responsabili degli archivi stessi. Solo il quotidiano torinese indica un indirizzo di posta elettronica. Forse, nell'era dei social network, si potrebbe fare uno sforzo in più. Gli archivisti italiani si sono resi conto che da qualche anno le sale di studio sono frequentate da un pubblico di tipo nuovo, composto da persone con interessi e pratiche di ricerca estremamente eterogenei e caratterizzato da un rapporto con le fonti sensibilmente diverso rispetto agli storici di professione (Vitali p. 92): instaurare un dialogo si è rivelato il primo, imprescindibile passo per poter svolgere un servizio efficace di mediazione tra documenti e utenti. Crediamo che anche verso gli utenti degli archivi online, un popolo dal profilo ancora più variegato, tale riconoscimento reciproco si renda necessario.

Riferimenti bibliografici

Chartier, Roger. *Lecteurs et lectures à l'âge de la textualité électronique*. 2001. http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u07/chartier2.html. (Cit. a p. 6).

Derrida, Jacques. *Mal d'archivio. Un'impressione freudiana*. Napoli: Filema, 2005. (Cit. a p. 6).

Esposito, Elena. *La memoria sociale. Mezzi per comunicare e modi di dimenticare*. Roma-Bari: Laterza, 2001. (Cit. a p. 8).

Gardini, Gianluca. *Le regole dell'informazione. Principi giuridici, strumenti, casi*. Milano: Bruno Mondadori, 2005. (Cit. a p. 6).

Giuva, Linda. «Archivi e diritti dei cittadini». *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*. A cura di Linda Giuva, Stefano Vitali e Isabella Zanni Rosiello. Milano: Bruno Mondadori, 2007. 135–201. (Cit. a p. 17).

Leroi-Gourhan, André. *Il gesto e la parola*. Torino: Einaudi, 1965. (Cit. a p. 8).

Lodolini, Elio. *Archivistica. Principi e problemi*. Milano: Franco Angeli, 1990. (Cit. a p. 11).

Maldonado, Tomás. *Memoria e conoscenza. Sulle sorti del sapere nella prospettiva digitale*. Milano: Feltrinelli, 2005. (Cit. a p. 7).

Mantelero, Alessandro. «Il diritto all'oblio dalla carta stampata ad Internet». *Il caso del diritto all'oblio*. A cura di Franco Pizzetti. Torino: Giappichelli, 2013. 145–172. (Cit. a p. 15).

Mayer-Schönberger, Viktor. *Il diritto all'oblio nell'era digitale*. Milano: Egea, 2013. (Cit. alle pp. 7, 9).

Ong, Walter J. *Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola*. Bologna: Il Mulino, 1986. (Cit. a p. 8).

Per la protezione dei dati personali, Garante. *Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni*. 2013. Registro dei provvedimenti n. 31 del 24 gennaio 2013.

Pizzetti, Franco. «Il prisma del diritto all'oblio». *Il caso del diritto all'oblio*. A cura di Franco Pizzetti. Torino: Giappichelli, 2013. 21–63. (Cit. a p. 2).

Rodotà, Stefano. *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*. Milano: Feltrinelli, 2006. (Cit. a p. 13).

Schacter, Daniel L. *The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers*. Boston: Houghton Mifflin, 2001. (Cit. a p. 7).

Valacchi, Federico. *La memoria integrata nell'era digitale. Continuità archivistica e innovazione tecnologica*. Corazzano: Titivillus, 2006. (Cit. a p. 14).

Vitali, Stefano. *Passato digitale. Le fonti dello storico nell'era del computer*. Milano: Bruno Mondadori, 2004. (Cit. alle pp. 12, 17).

Zanni Rosiello, Isabella. *Gli archivi nella società contemporanea*. Bologna: Il Mulino, 2009. (Cit. alle pp. 10, 12).

ALBERTO SALARELLI, Università degli Studi di Parma.
alberto.salarelli@unipr.it
http://salarelli.altervista.org/

Salarelli, A. "Diritto all'oblio e archivi online dei quotidiani: alcune considerazioni sulla memoria sociale ai nostri tempi". *JLIS.it*. Vol. 5, n. 1 (Gennaio/January 2014): Art: #14. DOI: 10.4403/jlis.it-14. Web.

ABSTRACT: Inspired by a recent decision of the Italian Data Protection Authority, the article examines the issues related to the right to be forgotten in relation to the newspapers archives available on the Internet. This particular case is presented as a concrete example of the need to find a form of balance between the right to privacy and the right to historical research; it is also a particularly significant example of how the concept of memory is changing in the contemporary world. The article ends with a proposal for a more controlled access to online newspapers archives, not for the purpose of censoring the documents contained in them, but to inform users about the legal consequences of their activity.

KEYWORDS: Right to be forgotten; Online newspapers archives; Right to privacy; Freedom of research; Social memory.

Submission: 2013-09-10
Accettazione: 2013-10-05
Pubblicazione: 2014-01-01